

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>INTEGRAZIONE TITOLO IV DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI</b> | <b>Nr. Progr. 10</b>   |
|   | <b>Data 06/03/2024</b> |
|   | <b>Seduta NR. 1</b>    |

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 06/03/2024 alle ore 19:00*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 06/03/2024 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>      | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i>              | <i>Cognome e Nome</i>     | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| BIONDI SUSANNA             | S           | SELMO RAFFAELA        | S                        | DONADONI DANIELE GIUSEPPE | S           |
| CAMPETTI PATRIZIA          | S           | LA TEGOLA ANNA        | S                        | GORLA DANIELE             | S           |
| TUNICE VALENTINA           | S           | DELL'ACQUA ALDO       | S                        | GATTI GIUSEPPE GIOVANNI   | S           |
| MILAN ANDREA               | S           | DIANESE DANIELE       | S                        |                           |             |
| RIGIROLI GIOVANNI          | S           | BINAGHI FRANCESCO     | S                        |                           |             |
| ZANGIROLAMI MARCO          | S           | LUNARDI SABRINA       | S                        |                           |             |
| CARNEVALI STEFANO          | S           | D'ELIA PATRIZIA       | S                        |                           |             |
| <i>Totale Presenti: 17</i> |             |                       | <i>Totali Assenti: 0</i> |                           |             |

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:*

, , ,

**OGGETTO:**

**INTEGRAZIONE TITOLO IV DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'USO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n. 50/2015 è stato inserito nel "*Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni immobili comunali*" approvato con deliberazione del C.C. n. 37/2008 e da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 36/2017, il Titolo IV denominato "Sala Consiliare, Sala Biblioteca e Spazio Espositivo al 1° piano della Villa comunale";
- il predetto Titolo IV disciplina l'assegnazione delle sale per finalità extra istituzionali e per la celebrazione dei matrimoni civili e disciplina altresì la determinazione delle tariffe - il cui importo viene stabilito dalla Giunta Comunale - con i relativi abbattimenti;
- con deliberazione della G.C. n. 10 del 9/2/2016 sono state approvate le tariffe;

Dato atto che nel corso degli anni si sono verificate le seguenti condizioni:

- è stata realizzata la nuova Sala Consiliare "2 giugno 1946" in piazza Concordia 3 e quindi nel Titolo IV si deve intendere la ex Sala Consiliare, che viene ora denominata Sala civica di via Magenta;
- la Sala Biblioteca è stata intitolata a Emanuele Fontana e viene ora denominata Sala Fontana;
- in seguito al concorso per realizzazione del logo per lo spazio adibito a mostre si è stabilita la denominazione "Spazio Espositivo di Villa Brentano";
- occorre regolamentare l'utilizzo della Sala Malala al primo piano di Villa Brentano, che viene utilizzata per lo svolgimento di corsi e riunioni;
- è stato realizzato il corpo C di via Magenta, che al piano terra viene destinato a sala per corsi, riunioni e iniziative;
- è stato realizzato il Centro polifunzionale "Francesca Morvillo" ad Olcella, con una sala destinata a corsi, riunioni e iniziative, che si intende adibire anche alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili;

Ritenuto quindi di integrare il Titolo IV approvandone una nuova stesura, al fine di disciplinare l'utilizzo delle sale sopra citate;

Visto il verbale della Commissione Affari Generali riunitasi il 29/2/2024, agli atti d'ufficio;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

- 1) di integrare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Titolo IV del "Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali", approvandone una nuova stesura per disciplinare l'uso delle nuove sale che si sono rese disponibili, oltre alle sale già previste che hanno una nuova denominazione;
- 2) di allegare alla presente deliberazione il Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali recante il Titolo IV - Sale Comunali, così come modificato con il presente atto;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 06/03/2024**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT.SSA TERESA LA SCALA*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**ORIGINALE**

Numero Delibera **10** del **06/03/2024**

---

**OGGETTO**

**INTEGRAZIONE TITOLO IV DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 04/03/2024

IL RESPONSABILE DI AREA  
Dott.ssa ROSELLA ROGORA

---

**OGGETTO:  
INTEGRAZIONE TITOLO IV DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'USO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI**



**COMUNE BUSTO GAROLFO**

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'USO DI BENI IMMOBILI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/7/2008

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 8 del 16/03/2011
- n. 55 del 28/11/2013
- n. 50 del 21/12/2015
- n. 36 del 27/07/2017
- n. del /03/2024

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi
- Art. 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni
- Art. 3 - Oneri di manutenzione
- Art. 4 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione
- Art. 5 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione
- Art. 6 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti che disciplinano l'uso degli immobili comunali
- Art. 7 – Immobili strumentali all'erogazione di prestazioni pubbliche

### TITOLO II BENI IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' DIVERSE DA QUELLE SPORTIVE

- Art. 8 – Disciplina dell'uso dei beni immobili
- Art. 9 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato
- Art. 10 - Requisiti per l'assegnazione dei locali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private
- Art. 11 - Criteri di riduzione del canone per attività' nel campo del volontariato e dell'associazionismo
- Art. 12 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale, aziendale o direzionale privato
- Art. 13 – Durata contrattuale
- Art. 14 - Obblighi del concessionario

### TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 15 - Oggetto e finalità
- Art. 16 - Classificazione degli Impianti oggetto del regolamento
- Art. 17 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni pluriennali
- Art. 18 - Condizioni particolari e durata della concessione
- Art. 19 - Individuazione dei soggetti concessionari
- Art. 20 - Obblighi del Concessionario
- Art. 21 - Canoni-Tariffe

### TITOLO IV

## SALE COMUNALI

Art. 22 – Oggetto e Finalità

Art. 23 – Criteri e procedimento di assegnazione

Art. 24 – Canoni - Tariffe

Art. 25 – Obblighi del Concessionario

Art. 26 – Disciplina dell'utilizzo delle Sale per la celebrazione di matrimoni e unioni civili

## TITOLO V

### ENTRATA IN VIGORE - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 27 - Entrata in vigore

Art. 28 - Norme transitorie

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi**

1. Le disposizioni del Titolo I hanno carattere generale e valgono per tutte le materie disciplinate dal presente Regolamento ove non sia diversamente disposto.
2. Il Comune di Busto Garolfo è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
  - a) **BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE** del Comune posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
  - b) **BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE**, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante concessione amministrativa.
  - c) **BENI DEL DEMANIO COMUNALE**, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività la cui utilizzazione da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche alle quali il bene è deputato.
3. Il Comune di Busto Garolfo può concedere a terzi l'utilizzo, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente Regolamento, anche dei beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (quali locazione, affitto, comodato), ove ciò sia consentito dal relativo contratto.
4. L'Amministrazione si riserva di definire l'utilizzo degli immobili a disposizione, in via prioritaria, sulla base dei propri programmi e progetti; fatta salva la predetta riserva, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Busto Garolfo, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni Persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.
5. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, regolarmente inventariati.
6. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento di classificazione o declassificazione da adottarsi a cura della Giunta Comunale, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso, in conformità alle disposizioni legislative vigenti al momento dell'adozione del provvedimento.

7. Non costituiscono oggetto della presente regolamentazione la disciplina dell'uso dell'Area Feste presso il Parco comunale di via Mazzini e la disciplina dell'uso delle palestre scolastiche, in quanto oggetto di specifiche disposizioni.
8. La materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quella degli alloggi da assegnare per finalità di custodia non costituiscono oggetto del presente Regolamento.
9. Gli atti di assegnazione previsti dal presente Regolamento vengono disposti dal Responsabile dell'Area Amministrativa, a seguito di calcolo del canone locativo/concessorio ad opera del servizio LL.PP. e acquisito il parere del Responsabile di ciascuna area interessata, in merito alla prevalenza dell'attribuzione di sede piuttosto che all'espletamento di un servizio di pubblica utilità, in cui l'attribuzione della sede è strumentale all'espletamento del servizio stesso.  
Il procedimento di assegnazione di sede verrà concluso ad opera del Responsabile dell'Area Amministrativa, mentre il procedimento in cui il servizio prevale sull'attribuzione della sede verrà concluso dal Responsabile dell'Area di volta in volta interessata al servizio, in base agli strumenti di programmazione dell'ente.

## **Art. 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni**

1. L'utilizzo da parte di terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
  - a) Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
  - b) Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
  - c) Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).
2. L'utilizzo temporaneo da parte di terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. Il concessionario deve essere individuato mediante procedimenti che assicurino il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
3. Il contenuto dell'atto deve essenzialmente prevedere:
  - a) l'oggetto, le finalità, il corrispettivo, l'obbligo di provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti, il rimborso delle spese sostenute dal Comune per costi amministrativi generali, pulizie, custodia, etc.;
  - b) la durata e la possibilità di revoca della concessione per motivate ragioni di pubblico interesse, con congruo preavviso di almeno 30 giorni salvo casi eccezionali;
  - c) l'assunzione da parte del concessionario di ogni responsabilità per i danni a cose e persone, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei dipendenti e incaricati, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo;
  - d) la stipulazione da parte dell'assegnatario dell'assicurazione contro i danni a cose e persone.
  - e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
  - f) l'obbligo di prestare idonea cauzione al Comune; la cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr.
4. L'atto deve contemplare anche l'assunzione da parte dell'assegnatario dell'obbligo di volturare i contratti di utenza relativi al bene oppure, laddove questo risulti impossibile, l'assunzione degli oneri relativi; se non sia possibile, o risulti eccessivamente oneroso per l'Amministrazione comunale, definire in forma specifica l'entità dei costi delle utenze riferite al bene, questa è determinata forfettariamente anche in proporzione alle superfici assegnate rispetto alle superfici complessive dell'immobile dotato di contatori di cui il bene costituisce parte; nei casi anzidetti, è

sempre possibile per l'assegnatario dotare il bene assegnato, a propria cura e spese, di specifici contatori la cui installazione ed utilizzazione, per essere vincolante per l'Amministrazione comunale, devono essere preventivamente approvate da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

5. L'Amministrazione comunale può anche concedere l'uso occasionale degli immobili di cui all'art. 1, comma 4, nel rispetto dei principi del presente regolamento e a fronte del pagamento di un canone forfettario e onnicomprensivo, il cui importo sarà rapportato al periodo di utilizzazione. Per uso occasionale ai fini del presente Regolamento si intende l'uso autorizzato per un numero massimo di 30 giorni.
6. L'Amministrazione comunale, per una migliore utilizzazione del proprio patrimonio e per garantire la massima partecipazione, può disporre l'uso plurimo degli immobili di cui all'art. 1, comma 4, e pertanto concederne l'uso a favore di più soggetti articolando i relativi periodi di fruizione; nei predetti casi, i rapporti tra i concessionari e l'Amministrazione comunale saranno definiti in coerenza con i principi del presente Regolamento e gli obblighi dei concessionari saranno rapportati al periodo di uso assegnato.

### **Art. 3 - Oneri di manutenzione**

1. L'ordinaria manutenzione del bene oggetto di affidamento è sempre a carico dell'assegnatario.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, potrà essere dedotta in contratto l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché i lavori siano accessori rispetto alla prestazione principale (godimento del bene) ed il relativo importo complessivo non superi l'importo complessivo del canone. Ogni adempimento amministrativo propedeutico alla realizzazione degli interventi suddetti, ivi compresa l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati dal Comune o da altri Enti, dovrà essere assolto a cura e spese dell'assegnatario. L'utilizzatore potrà comunque essere autorizzato dall'Amministrazione comunale a eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli dedotti in contratto, fermo il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, con particolare riferimento a quelle del comma 5.
3. In caso di esecuzione di interventi di cui al comma 2, il progetto, dettagliato nei singoli interventi, sarà sottoposto preventivamente all'istruttoria da parte dell'Ufficio tecnico comunale che valuterà, tra l'altro, la congruità tecnica-estimativa del progetto stesso.
4. Ai sensi del presente Regolamento gli interventi edilizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono indicati in coerenza con le definizioni dell'art. 27 della Legge regionale 11/03/05, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al quale si rinvia in via formale e che di seguito si elencano per mera comodità espositiva:
  - a) costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture del bene e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
  - b) costituiscono manutenzione straordinaria le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali del bene, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari; sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
  - c) costituiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
5. Gli oneri derivanti da eventuali lavori di cui al comma 2, richiesti, autorizzati anche sotto l'aspetto edilizio e sanitario, e realizzati per una migliore funzionalità della gestione del bene, resteranno di proprietà del Comune a seguito di positivo collaudo a cura dell'Ufficio tecnico comunale, senza diritto di rimborso delle spese sostenute dall'assegnatario per la loro esecuzione, quantificati con computo metrico dall'Ufficio tecnico comunale, con soli effetti sulla durata dell'affidamento e/o sull'entità del canone di utilizzo.

#### **Art. 4 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione**

1. E' fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza della concessione.
2. L'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione.
3. I contratti di diritto privato riguardanti i beni del patrimonio disponibile dovranno prevedere clausole coerenti con i principi del presente articolo se ed in quanto compatibili con le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione**

1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
2. Costituisce grave inadempimento, che darà luogo alla decadenza della concessione, l'inosservanza di uno o più obblighi dettati dal presente Regolamento e/o dal disciplinare di concessione. Costituiscono, altresì, motivo di decadenza l'eventuale realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli interventi eventualmente realizzati senza autorizzazione dell'Ente.
3. L'Ente si riserva, pertanto, di entrare in possesso della struttura data in uso, senza che questo comporti oneri o aggravii di alcun genere, in caso di negligenza o inadempienza del concessionario.

4. I contratti di diritto privato riguardanti i beni del patrimonio disponibile dovranno prevedere clausole coerenti con i principi del presente articolo se ed in quanto compatibili con le disposizioni del Codice Civile.
5. L'Amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene.

**Art. 6 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti che disciplinano l'uso degli immobili comunali**

1. Nella stipula dei contratti per la concessione/locazione di beni immobili, il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata a cura dell'Ufficio tecnico comunale, che si atterrà, tra l'altro, ai seguenti elementi essenziali di valutazione:
  - a) valore immobiliare del bene da assegnare in uso;
  - b) spese gestionali sostenute dal Comune (costi amministrativi generali, spese di pulizia, custodia, etc.);
  - c) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
  - d) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di cui all'art. 3, comma 2.
2. Il canone è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

**Art. 7 – Immobili strumentali all'erogazione di prestazioni pubbliche**

1. Le convenzioni od accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'affidamento di attività comunali a organizzazioni del volontariato, associazioni o imprese sociali; oppure la promozione di attività degli stessi soggetti a favore della popolazione comunale, possono prevedere l'utilizzo di immobili comunali strumentali a tali attività con l'esenzione dal pagamento del canone d'uso ed eventualmente delle spese di pertinenza, così come stimati dagli uffici.
2. Le esenzioni di cui al comma precedente, si considerano attribuzioni di vantaggi economici ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e sono da computare nella determinazione di eventuali contributi attribuibili allo stesso soggetto nel corso dell'anno.
3. Le modalità d'uso di un immobile comunale strumentale alla gestione di un servizio pubblico comunale, sono disciplinate dal contratto di affidamento del servizio e per esse non trova applicazione il presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **BENI IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' DIVERSE DA QUELLE SPORTIVE**

#### **Art. 8 – Disciplina dell'uso dei beni immobili**

1. Ai sensi delle disposizioni del presente Titolo, riguardante beni immobili destinati a finalità diverse da quelle sportive, vengono individuate le seguenti due partizioni:
  - a) beni concessi per finalità commerciali, produttive o direzionali private;
  - b) beni concessi per tutte le altre attività.

#### **Art. 9 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato**

1. Gli assegnatari dei beni ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato, vengono scelti di norma mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un Avviso che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.
2. Nei casi in cui rilevino immobili di particolare rilevanza e/o complessità si procede mediante procedure aperte.
3. La Giunta Comunale, con riferimento ai locali ad uso diverso dalla residenza, ha la facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 20%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell'Amministrazione.
4. I terreni comunali di modeste superfici, non destinati ad uno specifico uso pubblico, possono essere concessi in temporaneo godimento direttamente a persone fisiche che ne facciano espressa richiesta a condizione che:
  - a) il valore stimato del canone di locazione o d'uso annuo non superi il valore di € 5.000,00;
  - b) non siano state presentate, per la stessa porzione di terreno, più istanze;
  - c) lo sfruttamento del terreno non abbia finalità lucrative;
  - d) non sia prevista la trasformazione edilizia del terreno;
  - e) l'uso sia a termine e il titolo di godimento contempli la clausola di cessazione anticipata del rapporto, qualora l'Amministrazione Comunale necessiti di utilizzare il bene per propri fini.
5. Dei terreni di cui al comma 4 verrà predisposto un elenco presso i competenti uffici e di detto elenco verrà informata la cittadinanza.

#### **Art. 10 - Requisiti per l'assegnazione dei locali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private**

1. Possono, in particolare, essere concessionari di beni immobili comunali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private, anche nell'ambito di più ampi rapporti convenzionali con il Comune:

- a) ai sensi della Legge 11/08/1991, n. 266, sul Volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro provinciale che operino sul territorio comunale;
  - b) ai sensi dello Statuto comunale vigente, le associazioni che operino sul territorio comunale e già iscritte negli elenchi comunali;
  - c) ai sensi degli artt. 1 e 9 della legge 8.11.1991 n. 381, le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale che operino sul territorio comunale e relativi raggruppamenti temporanei;
  - d) Le Fondazioni aventi la qualifica formale di ONLUS che operino sul territorio comunale.
2. La concessione di beni immobili comunali sarà revocata qualora i soggetti di cui sopra non avviino la loro operatività entro sei mesi dalla concessione.

**Art. 11 - Criteri di riduzione del canone per attività' nel campo del volontariato e dell'associazionismo**

1. I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le fondazioni aventi la qualifica formale di ONLUS e le cooperative sociali, iscritte negli albi ed elenchi di cui all'articolo precedente, possono essere assegnatari di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato secondo le modalità di cui all'art. 6, *nella percentuale massima dell'85% purchè operanti nei seguenti settori:*
  - a) settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza, per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda minori e famiglie, disabilità, emarginazione, patologie gravi, per i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età; associazioni di volontariato e di promozione sociale
  - b) attività finalizzate alla diffusione della cultura e delle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali, attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano;
  - c) settori ricreativo, sportivo e aggregativo.

**Art. 12 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale, aziendale o direzionale privato**

1. I beni immobili sono concessi ai soggetti di cui all'art. 10 che presentino richiesta, a fronte di specifico Avviso pubblico, di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
  - a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel Comune, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
  - b) corrispondenza delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
  - c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.
2. L'istruttoria delle richieste presentate per la concessione degli immobili a disposizione, dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.
3. Nel rispetto delle restanti disposizioni del presente regolamento, può prescindere dalla necessità di specifica preventiva pubblicazione di Avviso quando l'assegnazione dei locali venga disposta

nell'ambito di più ampia convenzione con l'Ente locale, con particolare riferimento all'art. 7 della Legge 11/08/1991, n. 266 e succ. mod. ed integr.; del pari, si prescinde dalla preventiva pubblicazione di Avviso qualora l'assegnazione dei locali, diversi da quelli già in uso dal Privato, venga disposta per esigenze dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 13 – Durata contrattuale**

La durata massima del contratto, di norma, non può superare anni 12 (dodici) non tacitamente rinnovabile.

### **Art. 14 - Obblighi del concessionario**

1. Gli atti di assegnazione in uso a terzi dei beni comunali, così come definiti dal presente Titolo, devono prevedere a carico dell'assegnatario:
  - a) l'obbligo di pagamento del canone per l'utilizzo;
  - b) l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
  - c) il pagamento delle utenze. Per tutti i soggetti di cui all'art. 11 comma 1 potrà essere valutata dalla Giunta Comunale la possibilità di abbattere il costo delle utenze nella misura massima del 100% dell'ammontare complessivo, laddove sia riscontrata una particolare finalità sociale. Qualora l'Ufficio Tecnico Comunale riscontrasse evidenti ed immotivati aumenti dei consumi predetti potrà essere valutata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio stesso, la decadenza del beneficio concesso. L'assegnatario deve inoltre provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti;
  - d) il pagamento delle spese di gestione sostenute dall'Amministrazione comunale per costi amministrativi generali, pulizie, custodia o altro;
  - e) la stipulazione dell'assicurazione contro i danni a cose e persone;
  - f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
  - g) l'obbligo di prestare idonea cauzione al Comune; la cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr.
2. L'assegnatario deve altresì garantire un' utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. 46/90 e del D.Lgs. n. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
3. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano la risoluzione/decadenza del rapporto, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine.

### **TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 15 - Oggetto e Finalità**

1. Il presente Titolo ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione di impianti e strutture sportive e relative pertinenze di proprietà dell'Ente o acquisiti in uso da terzi.
2. Per l'uso delle palestre presso gli Istituti Scolastici si applica il vigente Regolamento comunale.
3. Il presente Titolo ha come finalità la promozione e l'attuazione di interventi finalizzati a diffondere l'attività motoria-ricreativa-sportiva e a valorizzare l'uso pubblico degli impianti per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività.
4. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte del Comune di Busto Garolfo è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
5. Per il perseguimento di tali finalità l'Amministrazione Comunale promuove il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nel Comune e, per la realizzazione delle iniziative e degli interventi, si può avvalere della collaborazione del CONI e dell'Associazionismo sportivo anche attraverso l'affidamento in concessione di impianti sportivi comunali.
6. Il Comune rilascia, ai soggetti individuati con le modalità degli articoli seguenti, la concessione in uso degli impianti sportivi con priorità a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289, o loro raggruppamenti temporanei.

#### **Art. 16 - Classificazione degli Impianti oggetto del regolamento**

1. Gli impianti si distinguono in:
  - a) Impianti, strutture e pertinenze di proprietà del Comune di Busto Garolfo;
  - b) Impianti, strutture e pertinenze in uso da terzi;
  - c) Impianti, strutture e pertinenze in uso da Istituti Scolastici;
2. Gli impianti sono divisi in due sottogruppi:
  - a) Impianti di grandi e medie dimensioni e relative pertinenze di proprietà dell'Ente, dotati di servizi abilitati allo svolgimento di manifestazioni agonistiche anche con presenze di pubblico.
  - b) Impianti di piccole dimensioni, campi da tennis e altre strutture sportive di proprietà del Comune.

#### **Art. 17 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni**

1. Il Comune individua il concessionario per gli impianti di tipo a) e b) del comma 1 dell'art. 16, mediante Avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio e sul sito web; possono essere utilizzate anche ulteriori forme di pubblicità; dovranno essere indetti Avvisi pubblici distinti in funzione della rilevanza economica o meno dell'impianto ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 14/12/2006, n. 27.
2. Il bando pubblico individua:
  - a) gli impianti da concedere in uso, con la precisazione che si tratti di impianti con o senza rilevanza economica;
  - b) le finalità perseguite;
  - c) la durata della concessione;

- d) gli oneri gestionali;
  - e) le modalità e termini per la presentazione delle richieste;
  - f) i criteri di assegnazione;
  - g) il vincolo di rendere possibile l'accesso alla Struttura a tutti i Cittadini che ne facciano richiesta;
  - h) la progettazione per la gestione dell'impianto: dovrà essere sempre compresa la manutenzione ordinaria ed eventuale gli interventi di cui all'art. 3, comma 2;
  - i) la progettazione della gestione operativa dell'impianto specificando:
    - 1. orari, frequenze, stagionalità, programma di funzionamento impianti tecnici;
    - 2. corpo tecnico-sportivo (qualità volume);
  - j) programma di attività da praticarsi in relazione ad almeno una delle seguenti fasce:
    - 1. agonistica;
    - 2. scolare agonistica;
    - 3. promozionale;
    - 4. altre iniziative sportive in favore delle fasce sociali più deboli.
3. L'Amministrazione comunale può procedere ad affidamenti diretti degli impianti sportivi senza rilevanza economica nei casi e alle condizioni di cui all'art. 5 della Legge regionale 14/12/2006, n. 27.

#### **Art. 18 - Condizioni particolari e durata della concessione**

1. La durata delle concessioni degli impianti di tipo a) e b) del comma 1 dell'art. 16 di norma è di anni 5 (cinque), salvo i casi esplicitamente previsti alla data di pubblicazione del relativo bando, tendenti a favorire l'esecuzione di lavori di cui all'art. 3, comma 2; in tali casi la concessione potrà avere una durata maggiore rapportata all'impegno economico finanziario che il concessionario dovrà sostenere in modo da consentire il recupero di tali spese e comunque non oltre nove anni.
2. Alla scadenza della concessione, previo sopralluogo dell'Ufficio tecnico comunale, il concessionario dovrà riconsegnare l'impianto essendo esclusa tassativamente la proroga tacita della concessione.
3. Il Comune, per gli impianti di tipo a) e b) del comma 1 dell'art. 16, si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti per manifestazioni di interesse collettivo ed istituzionale, dandone tempestivo preavviso.
4. Alla scadenza della concessione le opere realizzate saranno acquisite gratuitamente al Patrimonio Comunale.

#### **Art. 19 - Individuazione dei soggetti concessionari**

1. I soggetti abilitati a partecipare all'Avviso pubblico di cui all'art. 17 sono prioritariamente i soggetti di cui all'art. 15, comma 6.
2. I Soggetti diversi da quelli richiamati dal comma precedente possono concorrere solo a seguito di infruttuoso esperimento della gara del comma 1.
3. Requisito indispensabile e obbligatorio dei richiedenti risulta essere l'iscrizione all'albo comunale delle Associazioni, fatta eccezione per le Società a scopo di lucro.
4. All'atto della domanda i richiedenti dovranno allegare, tra l'altro, i seguenti documenti:
  - a) Copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo nel cui oggetto sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva;
  - b) Fotocopia della scheda di attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA;
  - c) Copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante;

- d) Dichiarazione di presa visione del disciplinare di concessione;
  - e) Numero degli iscritti;
  - f) Bilancio dell'anno precedente quello dell'istanza, per gli Organismi con almeno un anno di anzianità;
  - g) per le Associazioni e Società affiliate a federazioni sportive nazionali, il certificato di affiliazione.
5. Tutte le variazioni inerenti gli Organismi (Presidente, Soci, sede, C.F. e/o P.I., recapito telefonico, cambio di denominazione e/o fusione ecc.) andranno comunicate tempestivamente al Comune, pena la decadenza della concessione.

## **Art. 20 - Obblighi del Concessionario**

1. I rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario degli impianti e delle strutture di tipo a) e b) del comma 1 dell'art. 16, sono regolati dal disciplinare di concessione.
2. Il disciplinare dovrà contenere, in particolare, l'obbligo per il Concessionario di:
  - a) redigere, insieme ad un Funzionario del Comune, il verbale iniziale di consegna dell'impianto, attestante lo stato di conservazione e l'elenco delle attrezzature e suppellettili di proprietà dell'Ente o di beni dati in uso, da restituire a fine concessione;
  - b) eseguire lavori di manutenzione ordinaria della struttura e di tutti gli attrezzi in dotazione;
  - c) redigere verbale e piano di avanzamento del progetto di eventuali interventi di cui all'art. 3, comma 2, con indicazione su modalità e tempi di attuazione;
  - d) gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, rendendo possibile l'accesso alla Struttura da parte di tutti i Cittadini che ne facciano richiesta;
  - e) corrispondere il canone annuo, nei limiti in cui sia dovuto trattandosi di impianto di rilevanza economica ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/12/2006, n. 27;
  - f) trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, al Comune una scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e gli eventuali interventi di miglioria apportati;
  - g) vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti, delle norme del regolamento igienico sanitario, in particolare il divieto di fumare;
  - h) consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi tutte le informazioni relative alla gestione dell'impianto;
  - i) redigere il documento di rischio con nomina del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per l'attività che si svolge, laddove previsto;
  - j) contrarre polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni a terzi per tutto il periodo della concessione con idoneo massimale;
  - k) contrarre polizza assicurativa, pari al valore di mercato dell'immobile, a copertura di eventuali danni che saranno procurati agli impianti, attrezzi, accessori ed arredi di proprietà del Comune;
  - l) costituire cauzione in contanti o contrarre polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, nelle forme dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr., in favore del Comune, pari almeno a due annualità di canone determinato ai sensi dell'art. 6, anche se non dovuto o dovuto in misura ridotta, a garanzia di eventuali danni agli impianti, attrezzi, accessori ed arredi di proprietà del Comune che saranno riscontrati al momento della riconsegna dell'immobile all'Ente;
  - m) intestare a proprio nome i contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua e prodotti per il riscaldamento, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 4. Nei casi in cui trattasi di impianto privo di rilevanza economica ai sensi della Legge Regionale 27/2006 potrà essere

valutata dalla Giunta Comunale la possibilità di abbattere le predette utenze nella misura massima del 70% dell'ammontare complessivo, laddove sia riscontrata una particolare finalità sociale. *Qualora l'Ufficio Tecnico Comunale riscontrasse evidenti ed immotivati aumenti dei consumi predetti potrà essere valutata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio stesso, la decadenza del beneficio concesso.* Il concessionario dovrà inoltre provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento rifiuti;

- n) mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni gestite dall'Amministrazione Comunale, la cui data dovrà essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermate almeno 15 giorni prima dell'effettivo svolgimento;
  - o) riconsegnare l'impianto in perfetto stato di agibilità, previo verbale di riconsegna a cura dell'Ufficio tecnico comunale e di un funzionario dell'Ufficio Sport;
  - p) ricevere l'assenso preventivo dell'Amministrazione comunale sulle eventuali tariffe da applicare all'Utenza;
  - q) esporre in maniera visibile, all'interno e all'esterno della struttura, apposite tabelle indicanti:
    1. la scritta "COMUNE DI BUSTO GAROLFO – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE \_\_\_\_\_";
    2. il calendario di utilizzo;
    3. le tariffe convenzionali praticate.
3. Tutte le forme di pubblicità all'interno della struttura dovranno essere concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.

## **Art. 21 Canoni-Tariffe**

1. Il canone di cui all'art. 6 può essere ridotto in relazione a:
  - a) particolari finalità sociali (accoglimento, in misura non inferiore al 30 % , di portatori di handicap), massimo del 70%;
  - b) possibilità di accogliere gratuitamente utenti di particolare stato di disagio giovanile, segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali, massimo del 85%.
  - c) laddove si tratti di impianti di cui sia accertata l'assenza di rilevanza economica ai sensi della L.R. 14/12/2006, n. 27, del 100%.
2. Per i Soggetti aventi finalità di lucro, il canone sarà dovuto integralmente.
3. Per gli impianti di tipo di tipo a) e b) del comma 1 dell'art. 16, direttamente gestiti dal Comune, per l'uso degli stessi verranno deliberate tariffe sulla base del valore della struttura, delle relative attrezzature in dotazione, delle spese gestionali sostenute dal Comune, ivi comprese anche quelle relative alle utenze e allo smaltimento rifiuti; le tariffe andranno applicate in rapporto all'utilizzo.

## **TITOLO IV**

### **SALE COMUNALI**

#### **Art. 22 – Oggetto e Finalità**

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo delle Sale Comunali di seguito indicate:
  - a) Sala Civica di via Magenta (ex Sala Consiliare)
  - b) Sala Fontana presso la Biblioteca
  - c) Spazio Espositivo di Villa Brentano
  - d) Sala Malala (primo piano Villa Brentano)
  - e) Sala Didattica piano terra Corpo C via Magenta
  - f) Sala del Centro Francesca Morvillo di Olcella

per finalità extra istituzionali e, relativamente alla Sala Civica di via Magenta, alla Sala Fontana e alla Sala del Centro Francesca Morvillo, per la celebrazione di matrimoni e unioni civili.

2. L'elenco non è esaustivo; la Giunta Comunale può modificare tale elenco e individuare altre sale per le medesime finalità, senza necessità di ulteriore modifica del presente regolamento.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alla Sala Consiliare 2 Giugno 1946, il cui utilizzo è unicamente per finalità istituzionali e per attività correlate all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 23 – Criteri e procedimento di assegnazione**

1. Possono fare richiesta di utilizzo i seguenti soggetti:
  - a) Associazioni aventi sedi o referenti sul territorio comunale
  - b) Partiti politici e Gruppi consiliari con sede a Busto Garolfo
  - c) Soggetti privati residenti a Busto Garolfo
  - d) Enti, Associazioni e Soggetti pubblici e/o privati extracomunali
2. La richiesta di utilizzo degli spazi in questione, deve essere prodotta in forma cartacea o telematica all'Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura almeno 7 gg prima della data di possibile utilizzo delle Sale e almeno 20 gg prima per lo Spazio Espositivo di Villa Brentano.
3. Le Sale sono concesse per finalità di interesse pubblico. E' esclusa la concessione delle Sale per uso commerciale.

4. L'uso delle Sale da parte dell'Amministrazione ha la priorità su qualsiasi attività. La concessione delle stesse può essere revocata, in caso di necessità motivate e indifferibili, fino a 24 ore dall'inizio dell'evento. Ricorrendo tale eventualità l'Amministrazione Comunale si impegna a proporre, se disponibile, uno spazio alternativo.
5. Qualora dovessero giungere più richieste di utilizzo della medesima sala nella stessa data e fascia oraria, l'assegnazione dovrà seguire i seguenti criteri:
  - a) Ordine di presentazione al protocollo delle richieste
  - b) Ordine di priorità indicato nel comma 1.
6. L'Amministrazione può, in deroga ai criteri qui trattati, dare priorità nell'assegnazione alle associazioni che, per la rilevanza dell'iniziativa proposta, ottengono il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Resta escluso l'utilizzo commerciale.

#### **Art. 24 – Canoni – Tariffe**

1. Le Sale vengono concesse ai soggetti che ne hanno diritto, di cui alle lettere b) c) d) del comma 1 dell'art. 23, previa dimostrazione di avvenuto pagamento nei due giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'evento. L'importo è fissato dalla Giunta Comunale tenendo conto dei costi di pulizia, illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali. Per lo Spazio Espositivo la pulizia iniziale e finale resta in capo all'utilizzatore.
2. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 hanno diritto all'abbattimento del 100% della quota di utilizzo delle sale per iniziative con finalità di interesse pubblico e sociale.
3. I Partiti politici e i Gruppi consiliari con sede a Busto Garolfo, nonché gli Enti, le Associazioni e i Soggetti Pubblici extracomunali, sempre per iniziative con finalità pubbliche e sociali, hanno diritto all'abbattimento del 100% della quota di utilizzo in caso di concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale. Saranno prese in considerazione le sole richieste di patrocinio pervenute almeno 20 giorni prima della data prevista per l'iniziativa e contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo della Sala stessa.
4. I soggetti privati sono sempre tenuti al pagamento della quota di utilizzo delle Sale.
5. L'Amministrazione Comunale concederà con apposita autorizzazione l'uso dei suddetti spazi, sulla base di quanto disposto dai precedenti articoli.

#### **Art. 25 – Obblighi del Concessionario**

1. L'allestimento e il ripristino delle strutture comunali, ove necessario, è a cura della parte richiedente.

2. Gli utilizzatori si impegnano a restituire le strutture nelle condizioni in cui sono state consegnate. Eventuali danni arrecati nel corso dell'utilizzo dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale dagli organizzatori dell'iniziativa.
3. Qualora dalla ricognizione e verifica dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico, che procederà alla stesura di un verbale di consegna e riconsegna delle Sale, emergesse un utilizzo improprio o l'esistenza di danni a strutture od impianti, di ciò verrà fatta segnalazione all'Ufficio Cultura, che non potrà più autorizzare successive richieste, fatto salvo il risarcimento del danno.
4. L'Amministrazione Comunale s'intende sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità, per danni che dovessero derivare a persone o cose in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate da terzi.

#### **Art. 26 – Disciplina dell'utilizzo delle Sale per la celebrazione di matrimoni e unioni civili**

1. L'Ufficio del Sindaco è il locale convenzionalmente deputato alla celebrazione di matrimoni e unioni civili ed il suo utilizzo è gratuito.
2. La Legge sancisce la gratuità della cerimonia matrimoniale. Nel caso in cui la coppia richieda l'utilizzo delle altre Sale all'uopo destinate, dovrà provvedere al pagamento ai sensi del comma 1 dell'art. 24.

### **TITOLO V**

#### **ENTRATA IN VIGORE - DISCIPLINA TRANSITORIA**

#### **Art. 27 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'espletamento del procedimento di doppia pubblicazione di cui all'art. 88, comma 6, del vigente Statuto comunale.

#### **Art. 28 - Norme transitorie**

1. Gli affidamenti di immobili in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati dagli specifici impegni convenzionali e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi relative.
2. Per gli immobili per i quali l'assegnatario non ha sottoscritto la convenzione si procederà alla stipula della convenzione ai sensi del presente regolamento.